



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - *Medaglia d'argento al valore civile*
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 194 Del 22-12-22

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2022-2024

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 19:10, presso questa Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

PARISOTTO DIEGO	Sindaco	A
BARICHELLO ENRICO	Vice Sindaco	P
LUISON OMAR	Assessore	P
CANDIOTTO MICHELA	Assessore	P
CIVIERO ALESSIA	Assessore	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Vice Sindaco BARICHELLO ENRICO assistito dal Vice Segretario comunale Quagliotto Roberto

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 6, co. da 1 a 4, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113, stabilisce che:

"1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinate alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività, inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuate attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del D.Lgs. 20 dicembre 2009 n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul relativo portale."

Premesso che l'art. 6, co. 5, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113, come modificato dall'art. 1, co. 12, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, stabilisce che:

"5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'art. 17, co. 2, della Legge 23 agosto 1988 n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9, co. 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, sono individuati e abrogati

gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;

Premesso che l'art. 6, co. 6, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113, come modificato dall'art. 1, co. 12, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, stabilisce che:

“6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9, co. 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;

Premesso che l'art. 6, co. 6-bis, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113, come modificato dall'art. 1, co. 12, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, co. 1, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, in Legge 29 giugno 2022 n. 79, stabilisce che:

“6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) art. 10, co. 5, del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150; b) art. 14, co. 1, della Legge 7 agosto 2015 n. 124; c) art. 6, co. 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.”;

Premesso che l'art. 6, co. 7, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113, stabilisce che:

“7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 10, co. 5, del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, ferme restando quelle previste dall'art. 19, co. 5, lett. b), del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114.”;

Premesso che l'art. 6, co. 8, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113, stabilisce che:

“8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”;

Preso atto che:

- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, co. 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione”, di cui all'art. 6, co. 5, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113;
- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, co. 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, co. 6, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113;

Dato atto che:

- il Comune di Castello di Godego, alla data del 31/12/2021 ha meno di cinquanta dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale e precisamente 20,8;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/03/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024;

- il Comune di Castello di Godego ha provveduto ad approvare i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione, che, ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):

a) Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 10/02/2022, recepita poi all'interno della delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 15/03/2022 recante "Approvazione Bilancio di Previsione 2022-2024 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024";

b) Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 dell'01/09/2022;

c) Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2022-2024, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/03/2022;

d) Piano delle azioni positive 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27/01/2022;

- alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi del PIAO, precedentemente citati, devono essere ancora approvati i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione, che, ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione:

a) Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2022-2024;

b) Piano Triennale della Formazione del Personale 2022-2024;

Rilevato che il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022 n. 81 recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, co. 3, che *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 6, co. 6, del D.L. n. 80 del 2021."*;

- all'art. 1, co. 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, co. 3-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che recitava *"Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, co. 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 sono unificati organicamente nel PEG."*, decretando, pertanto, la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;

- all'art. 2, co. 1, che per gli Enti Locali, di cui all'art. 2, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, co. 1, del medesimo Decreto legislativo e il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113;

Rilevato, altresì, **che** il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di cinquanta dipendenti, stabilisce all'art. 2, co. 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO è suddiviso nelle seguenti Sezioni e Sottosezioni:

- **SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE;**

- **SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE:**

- a) **Sottosezione di programmazione Valore Pubblico:** ai sensi dell'art. 3, co. 2, la presente sottosezione di programmazione contiene i riferimenti alle previsioni generali contenute nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione;
- b) **Sottosezione di programmazione Performance:** sebbene le indicazioni contenute nel "Piano tipo", allegato al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, non prevedano l'obbligatorietà di tale sottosezione di programmazione per gli Enti con meno di cinquanta dipendenti, alla luce dei plurimi pronunciamenti della Corte dei Conti, da ultimo deliberazione n. 73/2022 della Corte dei Conti Sezione Regionale per il Veneto, *"l'assenza formale del Piano Esecutivo della Gestione, sia essa dovuta all'esercizio della facoltà espressamente prevista dall'art. 169, co. 3, D.Lgs. 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l'ente locale dagli obblighi di cui all'art. 10, co. 1, del D.Lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni e, come tale, da considerarsi strumento obbligatorio (...)"*, pertanto si procederà ugualmente alla predisposizione dei contenuti della presente sottosezione, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b), secondo quanto stabilito dal Capo II del D.Lgs. 150/2009, programmando gli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'amministrazione;
- c) **Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza:** ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c), la presente sottosezione di programmazione è predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. Costituiscono elementi essenziali della sottosezione quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Con riferimento alla presente sottosezione di programmazione le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti si limitano all'aggiornamento della mappatura dei processi esistente alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, tenendo conto, quali aree di rischio, di quelle indicate all'art. 1, co. 16, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, ovvero: autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; concorsi e prove selettive; processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dai Responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio;

- SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO:

- a) **Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa:** ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a), la presente sottosezione di programmazione illustra il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione;
- b) **Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile:** ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. b), la presente sottosezione di programmazione indica, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione;
- c) **Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale:** ai

sensi dell'art. 4, co. 1, lett. c), n. 2, la presente sottosezione di programmazione indica la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;

- **SEZIONE 4. MONITORAGGIO:** ai sensi dell'art. 5, la presente sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, tenuto conto delle modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance" e delle indicazioni dell'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

Tenuto conto che all'art. 2, co. 2, viene stabilito che *"sono esclusi dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'art. 6, co. 2, lettere da a) a g), del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113."*;

Visto:

- l'art. 6 che, in ordine alle modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, dispone, al quarto comma, che *"le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'art. 6, co. 1."*;

- l'art. 7, co. 1, secondo il quale *"ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 4, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo di cui all'art. 1, co. 3, del presente Decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione."*;

- l'art. 8, co. 2, che dispone *"in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'art. 7, co. 1, del presente Decreto è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci."*;

- l'art. 8, co. 3, secondo il quale *"in sede di prima applicazione il termine di cui all'art. 7, co. 1, del presente Decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione."*;

- quanto disposto dall'art. 9, secondo il quale *"ai sensi dell'art. 6, co. 8, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente Decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblies dei Sindaci o delle Conferenze metropolitane."*;

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, co. 1, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione negli enti locali è approvato dalla Giunta Comunale;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 6, co. 6-bis, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113, come introdotto dall'art. 1, co. 12, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, co. 1, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, in Legge 29 giugno 2022 n. 79, in fase di prima applicazione la data fissata per l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione è il 30 giugno 2022;

- ai sensi dell'art. 8, co. 3, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio di ogni anno, di cui all'art. 7, co. 1, del Decreto medesimo, è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione;

- il Comune di Castello di Godego ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/03/2022;

- il Comune di Castello di Godego, come precedentemente illustrato, ha provveduto a dare

attuazione a parte delle disposizioni normative inerenti i documenti di pianificazione e programmazione, con distinte e separate deliberazioni, nel rispetto della normativa vigente all'epoca della loro adozione;

- al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dell'azione amministrativa, così come definita negli strumenti di programmazione di cui questo Ente si è dotato, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, è necessario dare tempestiva attuazione alle disposizioni normative in materia di pianificazione e programmazione di cui all'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113, coordinando i provvedimenti precedentemente approvati, nonché i provvedimenti sopra elencati non ancora approvati, all'interno dello schema tipo di PIAO, definito con il citato Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

Visti:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, attuativo dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. 8 marzo 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in contratto pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190";
- la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT/ANAC) n. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016;
- il D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, in Legge 11 agosto 2014 n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2022;
- il documento "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" adottato dal Consiglio dell'ANAC in data 2 febbraio 2022;
- la Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i e, in particolare, l'art. 14;
- la Legge 22 maggio 2017 n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" e s.m.i. e, in particolare, il capo II;
- il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 48;
- la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e per l'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - art. 21, Legge 4 novembre 2010 n. 183";
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2017 n. 3 "Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di pari opportunità "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di

garanzia nelle amministrazioni pubbliche”;

- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- il D.L. 7 marzo 2005 n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e, in particolare, l’art. 12 che disciplina “Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa”;
- il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023”, comunicato da AgID sul proprio sito istituzionale in data 10 dicembre 2021;
- il D.L. 9 giugno 2021 n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113;
- il D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, che all’art. 1, co. 12, modifica il D.L. 9 giugno 2021 n. 80, prevedendo la proroga del termine di prima adozione del PIAO, da parte delle pubbliche amministrazioni, dal 31 gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- il D.L. 30 aprile 2022 n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, in Legge 29 giugno 2022 n. 79, che ha fissato al 30 giugno 2022 il termine per la prima adozione del PIAO;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, in sede di prima applicazione, che ha stabilito che il termine del 31 gennaio di ogni anno, di cui all’art. 7, co. 1, del Decreto medesimo, è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 4 della Legge 5 giugno 2003 n. 131;
- il D.L. 24 marzo 2022 n. 24;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29/03/2017;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 dell’11/07/2013;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dovuti ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), **il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024**, che allegato alla presente deliberazione con lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di escludere dall’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell’elenco di cui all’art. 6, co. 2, lettere da a) a g) del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113;

3. di dare mandato al Responsabile dell’Area II Economico-Finanziaria-Segreteria di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, unitamente all’allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all’interno:

- della sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Disposizioni generali”, sottosezione di secondo livello “Atti generali”;
- della sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezione di secondo livello “Dotazione organica”;
- della sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Performance”, sottosezione di secondo livello “Piano della Performance”;
- della sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Altri contenuti”;

sottosezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione”;

- della sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sottosezione di secondo livello “Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati”, ai sensi dell’art. 6, co. 4, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113;

4. di dare mandato al Responsabile dell’Area II Economico-Finanziaria-Segreteria di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell’art. 6, co. 4, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113.

LA GIUNTA COMUNALE

dichiara, con separata votazione unanime e favorevole legalmente resa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente BARICHELLO ENRICO (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui al D. Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)	Il Vice Segretario comunale Quagliotto Roberto (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui al D. Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
---	--

Comune di Castello di Godego
Provincia di Treviso

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024

(art. 6, commi da 1 a 4, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito,
con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113)

Premessa

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla *mission* pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta, quindi, di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Per il 2022 il documento ha necessariamente carattere sperimentale.

Riferimenti normativi

L'art. 6, commi da 1 a 4, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113 ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale del fabbisogno del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica, nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA., funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (D.Lgs. n. 150/2009 e Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e Trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della Legge n. 190 del 2012 e del D.Lgs. n. 33/2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, co. 6-bis, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113, come introdotto dall'art. 1, co. 12, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, in Legge 25 febbraio 2022 n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, co. 1, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, in Legge 29 giugno 2022 n. 79, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di cinquanta dipendenti procedono alle attività di cui all'art. 3, co. 1, lett. c) n. 3, per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente Decreto, considerando, ai sensi dell'art. 1, co. 16, della Legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai Responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato

sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione limitatamente all'art. 4, co. 1, lettere a), b) e c) n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 8, co. 3, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine per l'approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione.

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 ha il compito principale di fornire una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente, al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Castello di Godego

Indirizzo: Via G. Marconi n. 58 - 31030 Castello di Godego (TV)

Codice fiscale: 81000410266

Partita IVA: 018663430268

Sindaco: Diego Parisotto

Numero dipendenti al 31 dicembre 2021: 20.8

Numero abitanti al 31 dicembre 2021: 7215

Telefono: 0423 761111

Sito internet: comune.castellodigodego.tv.it

e-mail: protocollo@comune.castellodigodego.tv.it

PEC: protocollo.comune.castellodigodego.tv@pecveneto.it

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

- Sottosezione di programmazione Valore pubblico:

Documento Unico di Programmazione 2022-2024, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2021.

- Sottosezione di programmazione Performance:

Piano della Performance 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/03/2022.

Piano delle azioni positive 2022-2024, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 7 del 27/01/2022.

- Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza:

Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 129 dell'01/09/2022.

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

- Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa:

Struttura organizzativa, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 30/03/2021.

- Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile:

nelle more della regolamentazione del lavoro agile, ad opera dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che disciplineranno a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, così come indicato nelle premesse delle "Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche", adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021 e per le quali è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, co. 2, del

D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, in data 16 dicembre 2021, l'istituto del lavoro agile presso il Comune di Castello di Godego rimane regolato dalle disposizioni di cui alla vigente legislazione.

- Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale:

Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 10/02/2022, recepita poi all'interno della delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 15/03/2022 recante "Approvazione Bilancio di Previsione 2022-2024 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024".

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, co. 3 del D.Lgs. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance";
- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativamente alla Sezione "Organizzazione e Capitale umano", con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.